

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI GARANZIA

Art. 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio Venezia Giulia intende sostenere le PMI della ex provincia di Trieste attraverso la concessione di contributi diretti all'abbattimento delle commissioni di garanzia rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia per ottenere il credito straordinario necessario ad affrontare l'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 100.000,00 per le imprese site nel territorio della ex provincia di Trieste.

La Camera si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in cui l'impresa operi in più settori o svolga attività diverse, gli aiuti saranno concessi in base al regolamento applicabile al settore o all'attività oggetto di agevolazione.

2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rientrino nella definizione di Micro, Piccola o Media Impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
- b) abbiano sede e/o unità locale nella ex provincia di Trieste;
- c) siano regolarmente costituite, iscritte al Registro Imprese della CCIAA Venezia Giulia e attive;
- d) non siano in stato liquidazione volontaria o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- e) rispettino le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012.

¹ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

2. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui sopra, al momento della concessione del contributo le imprese dovranno risultare in regola con il pagamento del diritto annuale, tenendo conto di eventuali disposizioni di moratoria previste dalle norme relativi all'emergenza Covid-19.
- 3- Le imprese sono tenute a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5 – FORMA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto in conto capitale nella percentuale massima del 100% sulle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6, fino ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute per le commissioni relative a garanzie rilasciate, a decorrere dal **23 marzo 2020**, da confidi o fondi pubblici di garanzia ai fini dell'ottenimento di un credito straordinario in conseguenza dell'emergenza COVID-19.
2. Le richieste di garanzia e del credito straordinario per l'emergenza COVID-19, devono essere riferite prevalentemente all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nella ex provincia di Trieste.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e analoghe imposte estere.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1- Le imprese interessate presentano **domanda di contributo** alla CCIAA Venezia Giulia, utilizzando, a pena di inammissibilità, l'apposito modello disponibile sul sito www.vg.camcom.gov.it **a partire dal 20 aprile 2020** fino ad esaurimento fondi.
La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it.
Si assume quale data di presentazione la data di ricezione della domanda di agevolazione a mezzo PEC.
La domanda è valida se inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente e dovrà essere
 - **firmata in originale dal legale rappresentante**, successivamente scannerizzata, ed inviata **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
 - **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante**.
- 2- Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo di € 16,00.
- 3- Per ciascuna impresa potrà essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo.
- 4- Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE (ISTRUTTORIA)

Per consentire un iter celere di evasione delle domande pervenute, le stesse saranno istruite e liquidate sulla base delle informazioni fornite dalle imprese contenute nel modello di domanda di contributo, fermo restando la successiva fase di controllo di cui all'art. 11.

Art. 9 – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati di norma entro 15 gg. dalla data di presentazione della domanda con determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e liquidazione dell'incentivo.

Art. 10 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la concessione e contestuale liquidazione del contributo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione, nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta.
2. I termini per la concessione e contestuale liquidazione del contributo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

Art. 11 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e liquidati allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA e a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.
3. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 12 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/16, al quale si rinvia (link: http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/informativa_privacy.pdf), i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge 26/86, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle Amministrazioni Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Art. 13 - Informazioni sul procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

- responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dott. Francesco Auletta tel. 040 6701400